

## FASCICOLO INFORMATIVO

### COPERTURA ASSICURATIVA DEI PRESTITI PERSONALI RIMBORSABILI MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO O DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

Il presente Fascicolo Informativo si compone di:

- 1) Nota Informativa
- 2) Condizioni di Assicurazione
- 3) Modulo di Proposta

che deve esser consegnato al Contraente/Assicurato prima della sottoscrizione della Proposta di assicurazione

**AVVERTENZA: PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA LEGGERE  
ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA**



## NOTA INFORMATIVA

### RESA DA CATTOLICA IN RELAZIONE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DEI PRESTITI PERSONALI RIMBORSABILI MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO O DELEGAZIONE DI PAGAMENTO.

Obblighi di informativa precontrattuale ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed in conformità a quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2009 e della circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997.

#### I. TERMINOLOGIA

- **Cattolica** Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa brevemente denominata anche Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.;
- **Assicurato** soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- **Assicurazione o contratto** contratto di assicurazione;
- **Contraente** soggetto che stipula l'assicurazione e che paga il premio;
- **Sinistro** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- **Indennizzo** somma che Cattolica è tenuta a corrispondere in caso di sinistro.

#### II. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

##### A. Sede legale e sede sociale

Cattolica ha sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande, n. 16 – 37126 Verona, telefono 0458391111 – telefax 045891112, sito internet: [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it)

##### B. Autorizzazione all'esercizio dell'Impresa

Cattolica è stata autorizzata all'esercizio quale Impresa di assicurazione a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 Aprile 1923 n. 966 Registro delle Imprese di Verona n. 00320160237, Albo Imprese ISVAP n. 1.00012 Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019.

#### III. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

##### A. Legislazione applicabile

La legislazione applicabile ai contratti stipulati con Cattolica è quella italiana; per le garanzie diverse da quelle obbligatorie è comunque facoltà delle parti di scegliere una legislazione diversa da quella italiana fatti salvi i limiti delle norme imperative vigenti in Italia.

Anche per tale garanzia Cattolica propone comunque di scegliere la legislazione italiana.

##### B. Informazioni particolari sul contratto.

Il presente contratto di assicurazione garantisce l'assicurato per il pagamento delle rate di restituzione del prestito a seguito della perdita definitiva dell'impiego, per qualunque causa, con conseguente cessazione dell'erogazione dello stipendio, non seguita da nuovo contratto di lavoro dipendente o pensionamento nei successivi 210 giorni. La prestazione assicurata (**Indennizzo**) è pertanto pari al credito residuo in relazione al prestito erogato al Contraente/Assicurato, corrispondente al conteggio estintivo fornito dall'Ente Finanziario all'Impresa ovvero: quota capitale calcolata sulle rate a scadere al T.A.N. (Tasso Annuale Nominale) applicato al contratto di Prestito oggetto del sinistro, comprensivo delle quote insolte, detratti per intero il totale degli importi incassati e/o incassabili a qualsiasi titolo (trattamento di fine rapporto, ecc.) dal Contraente/Assicurato o dall'Amministrazione.

Il contratto di prestito cui è collegata la polizza prevede che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro e delle relative trattenute in busta paga, a seguito della decadenza dei termini di mora, l'Assicurato sia tenuto a restituire in unica soluzione l'intero debito residuo calcolato alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società, **dietro esplicita delega irrevocabile rilasciata dall'Assicurato in fase di proposta**, al fine di permettere all'Assicurato stesso di adempiere a quanto previsto dal contratto di prestito, liquida al Beneficiario l'intero ammontare del debito residuo al netto degli importi incassati e/o incassabili a qualsiasi titolo (trattamento di fine rapporto, etc).

**L'Impresa liquidato l'Indennizzo non ha rivalsa o surrogazione nei confronti del Contraente/Assicurato alla quale in ogni caso rinuncia, salvo successivamente venga accertato il caso di dolo.**



**In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, valgono le norme di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

**Costituiscono altresì causa di annullamento del contratto di assicurazione:**

- a) l'invalidità del contratto di prestito;
- b) la falsificazione nelle cifre e nei contenuti dei documenti;
- c) la mancata accettazione dell'Amministrazione alla delegazione di pagamento;
- d) dolo del Contraente/Assicurato.

L'eventuale estinzione anticipata del prestito determina l'estinzione della relativa copertura assicurativa, ovvero alla precedente data in cui si sia verificato il sinistro.

In caso di anticipata estinzione di un Prestito l'Impresa restituirà al Contraente l'importo della parte di premio netto pagato e non goduto della copertura assicurativa corrispondente al Prestito estinto calcolato moltiplicando i giorni residui di copertura (non goduti) per il rapporto tra il premio unico corrisposto ed i giorni totali di copertura inizialmente comunicati.

#### **C. Reclami in merito al contratto o ai sinistri**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

**Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa**

*Servizio clienti*

*Lungadige Cangrande, n. 16 – 37126 Verona (Italia)*

*Telefono 045/8391622 – fax 045/8391131*

*e-mail: [servizio.clienti@cattolicaassicurazioni.it](mailto:servizio.clienti@cattolicaassicurazioni.it)*

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:

**ISVAP**

*Servizio tutela degli utenti*

*Via del Quirinale, n. 21 – 00187 ROMA*

*Fax 06/42133206*

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la qualificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

#### **D. Informazioni aggiuntive relative ai termini di prescrizione**

I diritti derivanti dal contratto d'assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### COPERTURA ASSICURATIVA DEI PRESTITI PERSONALI RIMBORSABILI MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO

#### **Articolo 1 - Definizioni / Glossario**

Nel testo che segue, s'intende per:

Amministrazione: il datore di lavoro del Contraente/Assicurato impegnato verso l'Ente Finanziario a versare a favore di questo la quota dello stipendio del Contraente/Assicurato.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

Beneficiario: il soggetto cui l'Impresa deve corrispondere l'indennizzo in caso di sinistro, in qualità di Ente Finanziario che ha erogato il prestito, o la persona giuridica espressamente indicata in Polizza.

Capitale Assicurato/Montante del Prestito: il credito del Beneficiario verso il Contraente/Assicurato pari al valore ottenuto moltiplicando l'importo della rata mensile di restituzione del prestito per il numero delle rate previste.

Cessione: il Prestito disciplinato dalla Legge 180/50.

Condizioni di Assicurazione o di Polizza: l'insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Cliente/Dipendente/Lavoratore dipendente: il Contraente/Assicurato ovvero il dipendente, in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, soggetto a gestione previdenziale INPDAP, di Amministrazione Statale/Ministeriale, Pubblica, Parapubblica, al quale l'Ente Finanziario (in conto proprio o quale mandatario di un Istituto di Credito) ha concesso un prestito personale rimborsabile mediante cessione di quote dello stipendio.

Contraente: il soggetto che stipula la Polizza e s'impegna al versamento del relativo premio all'Impresa.

Delegazione di pagamento/Delega: il Prestito rimborsabile mediante delegazione di pagamento avente ad oggetto quote dello stipendio disciplinato dall'art. 1269 C.C. e, anche in via analogica, dalla Legge 180/50.

Evento: la perdita definitiva dell'impiego, per qualunque causa, da parte dell'Assicurato, con conseguente cessazione dell'erogazione dello stipendio.



Ente Finanziario: il soggetto che eroga il Prestito al Contraente/Assicurato cui è collegata la Polizza.

Impresa: Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa.

Indennizzo: la somma, dovuta dall'Impresa in caso di sinistro al Beneficiario, costituita dal credito residuo in relazione al prestito erogato al Contraente/Assicurato, corrispondente al conteggio estintivo fornito dall'Ente Finanziario all'Impresa ovvero: quota capitale calcolata sulle rate a scadere attualizzate al T.A.N. (Tasso Annuale Nominale) applicato al contratto di Prestito oggetto del sinistro, comprensivo anche di tutte le rate antecedenti il momento del sinistro rimaste, anche parzialmente, insolute, detratti per intero il totale degli importi incassati e/o incassabili a qualsiasi titolo (trattamento di fine rapporto, ecc.) dal Contraente/Assicurato o dall'Amministrazione.

Intermediario: il soggetto iscritto al Registro Unico di cui all'art. 109 del Codice delle Assicurazioni che per conto dell'Impresa distribuisce/colloca la Polizza collegata al Prestito.

Legge 180: il DPR 05/01/1950 n. 180 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPR 28/07/1950 n. 895, integrato dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Polizza: il documento emesso dall'Impresa che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: l'importo dovuto dal Contraente all'Impresa.

Prestito: il finanziamento personale disciplinato dal contratto di Prestito rimborsabile mediante cessione di quote dello stipendio.

Proposta: il documento sottoscritto dall'Assicurato contenente la richiesta di stipula della Polizza secondo tutti i termini previsti nelle Condizioni di Assicurazione allegate allo stesso.

Sinistro: l'Evento che si sia protratto per non meno di 210 giorni di calendario dalla data in cui lo stesso si è verificato. **Non è considerato sinistro l'Evento al quale segue, entro i suddetti termini, la stipula di un nuovo rapporto di lavoro da parte del Contraente/Assicurato o il suo collocamento in pensione.**

TFR: il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 C.C. e successive modificazioni o altra indennità equipollente.

## **Articolo 2 - Oggetto del contratto**

L'assicurazione è prestata contro il rischio derivante all'Assicurato di essere nell'impossibilità di adempiere l'obbligazione di pagamento a favore dell'Ente Finanziario, che ha erogato il Prestito, a causa della perdita definitiva dell'impiego, con conseguente cessazione dell'erogazione dello stipendio, di prestiti previsti all'**art. 3 - Prestiti oggetto della garanzia assicurativa** per il verificarsi di uno degli Eventi di cui all'**art. 8 - Eventi assicurati ed esclusioni**.

L'assicurazione esplica la sua efficacia esclusivamente se l'Assicurato, alla data di



erogazione del Prestito, è in regolare e effettivo servizio presso l'Amministrazione da cui dipende sulla base di contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Nel corso della durata contrattuale, il verificarsi di uno degli eventi assicurati comporta per l'Impresa l'obbligo di corrispondere al Beneficiario l'Indennizzo secondo Polizza.

A fronte di tali prestazioni il Contraente è tenuto al pagamento del premio come stabilito all'**art. 10 - Premio Assicurativo**.

Il mancato verificarsi degli eventi assicurati determinerà al termine della durata contrattuale l'estinzione del contratto e il premio pagato resterà acquisito dall'Impresa.

### **Articolo 3 - Prestiti oggetto della garanzia assicurativa**

Sono oggetto di copertura assicurativa esclusivamente i prestiti di nuova emissione erogati dall'Ente Finanziario all'Assicurato mediante:

- Cessione del Quinto dello Stipendio rimborsabili con un numero di rate mensili d'importo costante; ciascuna rata non dovrà superare 1/5 dello stipendio mensile netto, fermo restando il limite del doppio quinto in presenza di sequestri e pignoramenti (come previsto dall'Art. 68 del D.P.R. n. 180 del 1950 e successivi ampliamenti e/o integrazioni alla legge). In caso di concorso di cessione, di delegazione e/o pignoramento, ecc., la somma degli impegni non potrà in ogni caso superare la metà dello stipendio;
- Delegazione di Pagamento rimborsabili con numero di rate mensili d'importo costante; ciascuna rata non dovrà superare 1/5 dello stipendio mensile netto. In caso di concorso di cessione, di delegazione e/o pignoramento, ecc., la somma degli impegni non potrà superare il limite della metà dello stipendio (come previsto dall'Art. 69 del D.P.R. n. 180 del 1950 e successivi ampliamenti e/o integrazioni alla legge).

### **Articolo 4 - Entrata in vigore e durata del contratto – Estinzione anticipata del Prestito**

Il contratto, emesso in base alla Proposta sottoscritta dall'Assicurato, entra in vigore dal momento in cui per l'Assicurato stesso insorge una posizione debitoria nei confronti del Beneficiario a seguito del prestito da questi erogato.

La durata contrattuale di Polizza coincide con quella fissata per il Prestito e la data di scadenza con la data di pagamento prevista per l'ultima rata di restituzione del Prestito stesso.

L'eventuale estinzione anticipata del Prestito determina l'estinzione della relativa copertura assicurativa, ovvero alla precedente data in cui si sia verificato il sinistro.

In caso di anticipata estinzione del Prestito l'Impresa restituirà al Contraente l'importo della parte di premio netto pagato e non goduto della copertura assicurativa corrispondente al Prestito estinto, calcolato in funzione dei mesi mancanti alla scadenza della copertura stessa.

L'Impresa restituirà detto importo entro trenta giorni dal ricevimento della seguente



documentazione inviata a mezzo raccomandata a/r:

- lettera del Contraente riportante:
  - a) richiesta formale di restituzione del suddetto importo di premio;
  - b) istruzioni sul versamento dell'importo, ovvero indicazione:
    - delle coordinate bancarie con specifiche del correntista, se il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico;
- copia della Polizza collegata al Prestito estinto;
- copia del conteggio estintivo del Prestito rilasciato dall'Ente Finanziario e copia del documento comprovante l'avvenuto bonifico a saldo del predetto conteggio;

#### **Articolo 5 - Delega di pagamento all'Impresa**

Il Contraente/Assicurato delega irrevocabilmente l'Impresa al verificarsi del sinistro a pagare al Beneficiario l'Indennizzo secondo i termini di Polizza e pertanto l'Impresa, con tale pagamento, sarà liberata da ogni obbligazione derivante dalla presente Polizza.

#### **Articolo 6 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di Evento**

In caso di Evento il Contraente/Assicurato deve effettuare la denuncia a mezzo lettera A.R. all'Impresa ed all'Ente Finanziario entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato l'Evento, specificando la data di avvenimento e la sua causa.

Nel caso in cui l'Impresa non sia informata dell'avvenuto Evento direttamente dal Contraente/Assicurato ma venga informata dall'Ente Finanziario, quest'ultimo comunicherà, a mezzo lettera A.R., all'Impresa ed al Contraente/Assicurato tutti gli elementi a sua conoscenza relativi all'Evento stesso. Il Contraente/Assicurato entro i successivi 15 giorni di detta comunicazione dovrà confermare all'Impresa quanto comunicato dall'Ente Finanziario; in mancanza di tale conferma da parte del Contraente/Assicurato la denuncia di Evento effettuata dall'Ente Finanziario sarà considerata come se effettuata all'Impresa dallo stesso Contraente/Assicurato.

Ricevuta comunque la denuncia di Evento, con una delle modalità suddette, l'Impresa prima di procedere al pagamento dell'Indennizzo al Beneficiario, e quale condizione essenziale per il pagamento dello stesso, chiederà al Beneficiario tutte le informazioni che competono allo stesso in forza dei diritti che gli derivano dal contratto di Prestito, dalla Legge 180/50 e dalle altre norme di legge applicabili.

#### **Articolo 7 - Nuovo rapporto di lavoro del Contraente/Assicurato con altra Amministrazione o collocamento in pensione**

Il Contraente/Assicurato è obbligato a comunicare prontamente all'Impresa la costituzione di un eventuale nuovo rapporto di lavoro o del suo collocamento in pensione che avvenga prima della scadenza stabilita in Polizza.

In caso di Evento, qualora faccia seguito entro 210 giorni di calendario dalla data dell'Evento stesso, la stipula di un nuovo contratto di lavoro o il collocamento in pensione, il Contraente/Assicurato si obbliga a comunicare entro 3 giorni di calendario:

- all'Ente Finanziario ed all'Impresa gli estremi del nuovo datore di lavoro o la data del collocamento in pensione;

e

alla nuova Amministrazione (nuovo datore di lavoro) o all'Ente Previdenziale l'esistenza del Prestito cui è connessa la Polizza

in modo tale che l'Ente Finanziario possa fare, ove ne ricorrano le circostanze, una nuova notifica del contratto di Prestito nei confronti della nuova Amministrazione (nuovo datore di lavoro) o dell'Ente Previdenziale.

### **Articolo 8 - Eventi assicurati ed esclusioni**

L'obbligo dell'Impresa di erogare l'Indennizzo insorge al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) risoluzione definitiva del relativo rapporto di lavoro dell'Assicurato con l'Amministrazione, qualunque possa essere la causa di tale risoluzione;
- b) il pensionamento anticipato dell'Assicurato.

**L'obbligo di corrispondere l'Indennizzo non insorge nel caso di morosità conseguente al mancato o ritardato versamento delle quote, da parte dell'Amministrazione, a beneficio dell'Ente Finanziario (o di relativo Istituto di credito mandatario) nonché per causa di perdita temporanea del diritto allo stipendio da parte dell'Assicurato.**

### **Articolo 9 - Capitale assicurato**

Il capitale assicurato è commisurato al numero e all'importo delle rate di restituzione del Prestito.

### **Articolo 10 - Premio assicurativo**

A fronte della copertura assicurativa è dovuto dal Contraente un premio anticipato in unica soluzione per l'intera durata della Polizza.

Il pagamento del suddetto premio da parte del Contraente all'Impresa ovvero all'Intermediario può essere eseguito secondo le seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile;
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale;
- denaro contante. Non è possibile il pagamento con denaro contante se il premio è superiore a euro 750,00 (settecentocinquanta,00).

### **Articolo 11 - Dichiarazioni inesatte o reticenti e cause di annullamento**

**In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, valgono le norme di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**



**Costituiscono altresì causa di annullamento del contratto di assicurazione:**

- a) l'invalidità del contratto di prestito;
- e) la falsificazione nelle cifre e nei contenuti dei documenti;
- f) la mancata accettazione dell'Amministrazione alla delegazione di pagamento;
- g) dolo del Contraente/Assicurato.

#### **Articolo 12 - Beneficiari**

Il Beneficiario delle prestazioni assicurate, irrevocabile per tutta la durata della Polizza, è l'Ente Finanziario che ha erogato il Prestito o la diversa persona giuridica espressamente designata in Polizza.

#### **Articolo 13 - Pagamento del Sinistro – Rinuncia alla surrogazione**

La liquidazione dell'Indennizzo è eseguita da parte dell'Impresa al Beneficiario secondo Polizza. L'Impresa esegue il pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa prevista in Polizza.

In caso di Sinistro è facoltà dell'Impresa richiedere la documentazione comprovante la veridicità dei dati trasmessi.

**L'Impresa liquidato l'Indennizzo non ha rivalsa o surrogazione nei confronti del Contraente/Assicurato alla quale in ogni caso rinuncia, salvo successivamente venga accertato il caso di dolo.**

#### **Articolo 14 - Prescrizione**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sono prescritti se non sono fatti valere dal Beneficiario entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda o dal momento in cui si è manifestata l'insolvenza.

#### **Articolo 15 - Imposte di assicurazione**

Le imposte relative all'assicurazione, presenti e future, sono a carico del Contraente.

#### **Articolo 16 - Foro competente**

Per eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione, all'applicazione e all'esecuzione del presente contratto le Parti eleggono a foro quello di residenza del Contraente/Assicurato.

#### **Articolo 17 - Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti nel territorio italiano.

La copertura è prestata in base alle dichiarazioni rese nella proposta sottoscritta dal Contraente. Il Contraente dichiara di accettare integralmente le Condizioni di Assicurazione dell'allegato MOD. CQ 2C – ED. 05/2010, inoltre dichiara di consentire il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali nei limiti dell'Informativa

dell'allegato MOD. PRIVACY 6 – 05/2010 resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.

Il presente contratto è stato redatto in cinque esemplari a un solo effetto  
in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e preso visione prima della sottoscrizione del contratto il Fascicolo Informativo MOD. CQ 2C FI – ED. 05/2010 contenente le Condizioni di Assicurazione MOD. CQ 1C – ED. 05/2010, la Nota Informativa MOD. 5 – ED. 05/2010 prevista ai sensi dell'art. 185 D. Lgs. n. 209 del 7/9/2005 ed in conformità a quanto del Regolamento ISVAP n.24 del 19/5/2008 e della circolare ISVAP n. 303 del 2/6/1997 e l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali prevista dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni MOD. PRIVACY 6 – ED. 05/2010 .

IL CONTRAENTE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni delle Condizioni di Assicurazione dell'allegato Mod. CQ 2C – ED. 05/2010: Art.1 – Definizioni/Glossario; Art. 5 - Delega di pagamento all'Impresa; Art. 6 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di evento; Art. 7 – Nuovo rapporto di lavoro del Contraente/Assicurato o collocamento in pensione; Art. 8 – Eventi assicurati ed esclusioni; Art. 11 – Dichiarazioni inesatte o reticenti e cause di annullamento; Art. 12 – Beneficiari; Art. 14 – Prescrizione; Art. 16 – Foro competente.

IL CONTRAENTE

## Tariffa inpdap vita e danni con età a scadenza fino a 65 anni

TARIFFA FLAT PUBBLICI ETA' A SCADENZA FINO A 65 ANNI			
TASSI DI TARIFFA PER EURO 1000 DI MONTANTE ASSICURATO			
<b>durata</b>	<b>tasso Ramo danni lordo</b>	<i>tasso vita</i>	<i>tasso finale</i>
2	<b>2,80</b>	3,20	<b>6,00</b>
3	<b>4,30</b>	4,70	<b>9,00</b>
4	<b>5,70</b>	6,30	<b>12,00</b>
5	<b>7,20</b>	7,80	<b>15,00</b>
6	<b>7,70</b>	9,30	<b>17,00</b>
7	<b>8,30</b>	10,70	<b>19,00</b>
8	<b>8,90</b>	12,10	<b>21,00</b>
9	<b>9,70</b>	13,30	<b>23,00</b>
10	<b>10,60</b>	14,40	<b>25,00</b>

## Tariffa inpdap vita e danni con età a scadenza fino tra 66 e 75 anni

TARIFFA FLAT PUBBLICI ETA' A SCADENZA 66- 75 ANNI			
TASSI DI TARIFFA PER EURO 1000 DI MONTANTE ASSICURATO			
<b>durata</b>	<b>tasso Ramo danni lordo</b>	<i>tasso vita</i>	<i>tasso finale</i>
2	<b>4,50</b>	15,50	<b>20,00</b>
3	<b>4,50</b>	15,50	<b>20,00</b>
4	<b>4,50</b>	15,50	<b>20,00</b>
5	<b>4,50</b>	15,50	<b>20,00</b>
6	<b>7,10</b>	32,90	<b>40,00</b>
7	<b>7,10</b>	32,90	<b>40,00</b>
8	<b>7,10</b>	32,90	<b>40,00</b>
9	<b>7,10</b>	32,90	<b>40,00</b>
10	<b>7,10</b>	32,90	<b>40,00</b>